



## IL DECRETO SOSTEGNI BIS E' LEGGE: LE MISURE A SOSTEGNO DELLO SPORT

Con la [legge n. 106 del 23 luglio 2021](#) è stato convertito in legge il [dl n. 73/2021](#), del 25 maggio 2021, cosiddetto decreto "Sostegni bis".

Qui di seguito, un **utile riepilogo** delle principali misure di interesse per lo sport tra cui quelle relative all'entrata in vigore della "Riforma dello Sport".

### LE CONFERME

#### **Art. 1 – Contributo a fondo perduto**

Vengono confermati i tre nuovi contributi a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, ivi inclusi gli enti non commerciali e del terzo settore nelle 3 forme

- Contributo automatico (comma 1)
- Contributo alternativo (comma 5)
- Contributo perequativo (comma 16)

**Il primo contributo a fondo perduto, "automatico"**, è quello riconosciuto senza presentare una nuova istanza, ai soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del decreto legge n. 41/2021 (di seguito denominato "contributo Sostegni").

**Il secondo contributo a fondo perduto, "alternativo"**, viene riconosciuto, a seguito di presentazione di istanza, ai soggetti per i quali si è verificato un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Per i soggetti ai quali viene erogato il contributo Sostegni bis automatico, l'importo del contributo Sostegni bis attività stagionali erogato a seguito della presentazione dell'istanza viene determinato in base ai valori indicati su di essa e viene diminuito dell'importo del contributo Sostegni bis automatico percepito.

**Il terzo contributo a fondo perduto, "perequativo"**, è commisurato alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo all'anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all'anno di imposta 2019.

Per gli approfondimenti si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributi\\_fondo\\_perduto\\_decreto\\_Sostegni\\_bis\\_09072021.pdf/f8e138dc-3743-15a8-806e-013ae6f1bbec](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributi_fondo_perduto_decreto_Sostegni_bis_09072021.pdf/f8e138dc-3743-15a8-806e-013ae6f1bbec)

#### **Art. 4 – Estensione/proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo**

Viene confermato il credito di imposta, nella misura del 60%, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.

Il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Per le ASD con sola attività istituzionale il monitoraggio del calo del fatturato non è necessario.

Rinnovato per 5 mesi, da gennaio a maggio 2021, il **credito d’imposta per i canoni di locazione** per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021, nonché per **gli enti non commerciali, comprese le associazioni sportive dilettantistiche**

Il credito d’imposta, nella misura del 60%, spetta **a condizione che** l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020

Per le ASD con sola attività istituzionale non è richiesto il requisito del calo del fatturato.

#### **Art. 32 – Credito d’imposta per sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione**

Viene confermato il credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni nonché agli enti non commerciali (ASD) in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 200 milioni per l’anno 2021. Detto limite di 60.000,00 euro è riferito all’importo del credito e non a quello delle spese ammissibili.

#### **Art. 44 – Indennità per i collaboratori sportivi**

Viene confermata per i collaboratori sportivi l’erogazione anche per i mesi di aprile e maggio 2021 del bonus ai collaboratori sportivi inquadrati nel regime dei compensi di cui all’art. 67, co. 1, lett. m), TUIR. L’indennità è già stata erogata da Sport e Salute Spa in via automatica, senza quindi

dover presentare una nuova domanda, ai collaboratori sportivi già beneficiari dell'indennità per i mesi precedenti che, in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, e, per i quali, sussistono gli altri requisiti di cui all'art. 44 in questione.

## **LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

### ***Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo***

I primi 2 commi relativi al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari sono rimasti invariati mentre con il comma 3 è stata aumentata di 30 milioni di euro ( da 56 a 86 milioni) di euro il fondo per i contributi per le spese di sanificazione e prevenzione al Covid e per l'effettuazione dei test in favore di :

- società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro
- società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI ed operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

Con il successivo comma 5 è stata elevata da 180 a 190 milioni di euro la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche" istituito ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 137/2020.

### ***Art. 10-bis – Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo***

Con il comma 1 è riconosciuto alle ASD e SSD iscritte nel Registro CONI, che hanno per oggetto anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021 per le spese sostenute dal 1° marzo fino alla fine dello stato di emergenza, per la manutenzione e gestione degli impianti natatori, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con DPCM da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle domande richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso e le modalità di erogazione del contributo stesso.

### ***Art. 10-ter – Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche***

Per le **associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro**, colpite dall'emergenza Covid-19, è inoltre prevista una limitata **proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, che siano già scadute o in attesa di rinnovo, o in scadenza**

**entro il 31 dicembre 2021**, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del Coni.

Non vengono citate le Ssd, si spera che in fase applicativa tale proroga si estenda anche a loro.

### **RIFORMA DELLO SPORT – Art 10 comma 13 – quarter**

Vengono completamente riviste le date di applicazione degli effetti della riforma dello sport

### **01 GENNAIO 2022**

Viene confermata la data del 1 gennaio 2022 per l'entrata in vigore di tre specifiche disposizioni contenute nel D. Lgs. 36/2021:

- art. 10 - passaggio dal Registro Coni al **nuovo Registro** nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal **Dipartimento per lo Sport**
- art. 39 - il fondo per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili;
- art.40 - promozione della parità di genere (art. 40)

**e tutto il titolo sesto sull'accesso delle persone con disabilità nei corpi militari e di Stato.**

Vengono anticipate *dal 31 dicembre 2023* al 1° gennaio 2022 le disposizioni del D.Lgs. n. 40/2023 (disciplina negli sport invernali).

### **31 AGOSTO 2022**

Viene anticipata l'entrata in vigore del D. Lgs. 39/2021 sulla semplificazione, che contiene le norme sul registro e sulla personalità giuridica rispetto alla precedente previsione del 31 dicembre 2023.

In particolare si ricordano le importanti disposizioni per **l'acquisto della personalità giuridica** delle associazioni sportive dilettantistiche e quelle sulla **modalità di iscrizione al nuovo Registro** nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Vengono apportate anche alcune modifiche sulla **documentazione da allegare** alla domanda di iscrizione prevedendo che alla domanda è allegata la documentazione attestante:

a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

c) la data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

f) i dati dei tesserati.

Ogni associazione e società sportiva dilettantistica deve trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui sopra, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Non vengono, pertanto, più richiesti:

- l'elenco degli impianti utilizzati ed i relativi contratti
- i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali.
- l'obbligo di depositare presso il Registro rendiconti, bilanci e verbali relativi alle variazioni statutarie.

## **1 GENNAIO 2023**

Entrano in vigore le altre disposizioni del d.lgs. n. 36/2021 tra cui:

- gli articoli relativi alla forma giuridica degli enti e sui nuovi contenuti di atti costitutivi e statuti (registrando quindi un posticipo rispetto alla precedente previsione che fissava l'entrata in vigore al 1 gennaio 2022)
- gli articoli relativi alla riforma del lavoro sportivo (registrando quindi un anticipo rispetto alla precedente previsione che fissava l'entrata in vigore al 31 dicembre 2023)

Il d.lgs. n. 37/2021 sulla rappresentanza degli atleti e sulla professione di agente sportivo e il d.lgs. n. 38/2021 sugli impianti sportivi sono anticipati al 1 gennaio 2023 (anziché al 31 dicembre 2023).